

Legge 25 febbraio 1987, n.67, art. 24

Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
(G.U. 9 marzo 1987 n.56)

(omissis)

Art. 24
Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici

1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste.
2. Il trattamento straordinario da integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n.1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.
3. L'indennità di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà corrisposta per il triennio 1986-1988 ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge, nonché ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.

(omissis)